

ORDINE AVVOCATI TORINO

**DISCRIMINAZIONE PER
RAZZA E ORIGINE ETNICA**

ESAME DEGLI ASPETTI PRATICI E DELLA CASISTICA

14 aprile 2016

Avv. Alessandro Maiorca

LA PARITA' DI TRATTAMENTO NELLA NORMATIVA CIVILE NAZIONALE

- Riconoscimento “pieno” dei **diritti fondamentali** per lo straniero *comunque* presente alla frontiera o nel territorio dello Stato (cfr. art. 2, comma 1, d.lgs. 286/98, c.d. T.U. Imm.).
- Parità di trattamento tra *i soli cittadini stranieri regolarmente soggiornanti* e cittadini italiani in materia di **diritti civili** (cfr. art. 2, comma 2, d.lgs. 286/98).
- *Piena uguaglianza di diritti e parità di trattamento per i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti* e lavoratori italiani (cfr. art. 2, comma 3, d.lgs. 286/98).

LA PARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA NORMATIVA CIVILE NAZIONALE

- **Clausola generale di non discriminazione:** (cfr. art. 43, comma 1, d.lgs. 286/98).
- **Ipotesi di discriminazioni vietate** ex art. 43, comma 2, d.lgs. 286/98: nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; nell'offerta al pubblico di beni o servizi; nell'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali; nel boicottaggio discriminatorio rispetto al lavoro; nel rapporto di lavoro.
- **Parità di trattamento** tra cittadini italiani e stranieri «regolari» nella fruizione dei diritti relativi alle prestazioni assistenziali e all'accesso all'alloggio (cfr. artt. 40, 41, d.lgs. 286/98).
- **Divieto di discriminazione** su base razziale e etnica negli ambiti dell'occupazione e del lavoro autonomo e dipendente, della protezione sociale (compresa la sicurezza sociale, l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali), delle situazioni soggettive correlate all'istruzione e all'accesso a beni e servizi, incluso l'accesso all'alloggio (cfr. d.lgs. 215/03)

PARITA' DI TRATTAMENTO PREVISTA DAL DIRITTO COMUNITARIO

- lungo soggiornanti (direttiva 2003/109 art. 11)
- titolari di protezione internazionale (dir. 2004/83 artt. 26-29)
- titolari di “carta blu” cioè i lavoratori “altamente qualificati” (dir. 2009/50 art. 14)
- familiari di cittadini comunitari e italiani (dir. 2004/38 art. 24)
- titolari di un titolo di soggiorno che consente di lavorare (dir. 2011/98 art. 12 – recepita con d.lgs. 40/2014)

DEFINIZIONE NORMATIVA DI DISCRIMINAZIONE NELLA NORMATIVA CIVILE NAZIONALE

art. 43, comma 1, d.lgs. 286/98 (modellata su Conv. ONU su eliminazione di ogni forma di discr. razziale)

«ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica»

DEFINIZIONE DI DISCRIMINAZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA PENALE

Art. 3, legge 654/1975

«[...] E' punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

LE CONDOTTE DISCRIMINATORIE PENALMENTE RILEVANTI

a) propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico:

istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: (cfr. art. 3, comma 1 lett. a), legge 654/1975);

b) incitamento alla commissione di **violenza** o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. (cfr. art. 3, comma 1, lett. b), legge 654/1975)

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE

*“Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà” (cfr. **art. 3, comma 1, legge 122/1993**).*

I reati aggravati dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico sono **procedibili d'ufficio**, senza che per la loro perseguibilità la vittima debba sporgere necessariamente querela contro l'autore della condotta (cfr. **art. 6, comma 1, legge 122/1993**).

DISCRIMINAZIONE CIVILE E PENALE

- **normativa civile:** ogni situazione in cui si venga a porre in essere una **disparità di trattamento illegittima**, intendendosi con tale definizione tutte le condotte di tipo attivo, omissivo, esclusivo o comprensivo nella quali la discriminazione può manifestarsi
- **normativa penale:** le condotte caratterizzate dalla lesione della dignità e/o dell'incolumità di soggetti in ragione della loro diversa appartenenza nazionale, etnica, razziale o religiosa

MOLESTIE PER MOTIVI DISCRIMINATORI

quei comportamenti indesiderati posti in essere per motivi di razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale *“aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo”* (cfr. **art. 2, comma 3, dir. 2000/43/CE e d.lgs. 215/03** – ambito estesissimo)

* Estrema discrezionalità da parte dell'interprete nel definire quale sia il contenuto del clima ostile, umiliante, degradante, etc...

* Tribunale di Brescia, ord. 31.01.2012 (riconosciuta in favore di una sindacalista ITALIANA, discr. per associazione)

CONDOTTE CON RILEVANZA CIVILE E PENALE

Es. la maggiorazione di prezzo in un bar per i clienti stranieri o il rifiuto di servire gli stessi

a) Trib. Civile di Padova, ord. 24.10.2005 - ricorso ex art. 44 T.U.

Ritenuta condotta illegittima ex art. 43, lett. b):
«chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità»

b) Corte di Cassazione - III Sez. Penale, Sentenza
dd.21.12.2005, n. 46783

Il rifiuto di servire all'interno di un bar i clienti extracomunitari **configura il reato** ex art. 3 co. 1 lett.

a) L. 654/75 anche se motivato da una temuta situazione di pericolo collegata aprioristicamente a persone appartenenti ad una determinata etnia.

la condotta sanzionata penalmente si distingue dagli atti di discriminazione oggetto di tutela civile secondo il Testo Unico sull'Immigrazione, per la **significazione razziale** sottesa alla particolare discriminazione.

(elemento del **dolo** che può difettare nella discriminazione civile)

Corte di Cassazione - III Sez. Penale, Sentenza
dd.21.12.2005, n. 46783

La tutela offerta dalla norma penale si distingue da quella apprestata dal d.lgs. 286/98 agli artt. 43 e 44, recanti la disciplina dell'azione civile contro la discriminazione in quanto diversi sono i beni giuridici protetti da tali norme i quali coincidono, nel primo caso, con la **tutela della pari dignità sociale e la repressione penale di comportamenti espressione di discriminazione razziale o etnica** e, nel secondo, con **l'apprestamento di un meccanismo idoneo a far cessare tempestivamente comportamenti produttivi di discriminazione e consentire ai danneggiati il risarcimento del relativo danno anche non patrimoniale**. Le due norme non sono, dunque, in rapporto di specialità.

STRATEGIC LITIGATIONS

- **Cause pilota** in ambiti delicati (servizio civile, trasporto pubblico, rca auto, pubblico impiego...)
- **Interesse più ampio** di quello vantato dalla vittima diretta della condotta
- **Obiettivi normativi** (applicazione più corretta della norma, modifica delle legislazione, colmare le lacune normative);
- **Obiettivi sociali** (sensibilizzazione cittadini e operatori del diritto, stimolare dibattito pubblico, *empowerment* gruppi vulnerabili)

I LIMITI DEL RICORSO ALL'AZIONE GIUDIZIARIA

- Effetto *boomerang*
- Timore da parte della vittima di subire **atti ritorsivi** (però protezione contro la vittimizzazione ex art. 4 bis d.lgs. 215 e 216/03)
- Rischio di **discrasia** tra il risultato di tutela ottenuto giudiziariamente e il «sentire comune» (per quanto becerò sia!)
- **Mancata sintonia** tra il risultato ottenuto e quello voluto (es: discriminazione nel mercato delle locazioni immobiliari: si ripristina la parità iniziale, ma non si ottiene il bene sperato)

LA DIMENSIONE STRATEGICA DELL'AZIONE CIVILE

- **I provvedimenti del giudice:**
 - l'ordine di rimozione del criterio discriminatorio o della condotta discriminatoria
 - la pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale
 - sanzioni dissuasive, efficaci
- **La sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito all'azione giudiziaria**
- **Il ruolo della giurisprudenza nel percorso progressivo di uguaglianza in vari ambiti dei diritti**

GLI AMBITI DELLA DISCRIMINAZIONE

- Lavoro
- Prestazioni socio-assistenziali
- Offerte al pubblico
- Mercato delle locazioni immobiliari
- Fruizione dei diritti civili tramite attività P.A. (iscrizione anagrafica, prestazioni sanitarie, diritto all'istruzione, etc...)
- Altro (accesso ai luoghi di svago, casi di ethnic profiling, bullismo per ragioni razziste, hate speech nei social networks etc...)

LA DIVERSA RILEVANZA COLLETTIVA DELL'AZIONE A SECONDA DELL'AMBITO IN CUI VIENE COMPIUTA LA DISCRIMINAZIONE

- **Prestazioni sociali:** di norma viene riconosciuto al singolo avente diritto l'assegno, ma **sino a che** non vi sia una procedura di infrazione per violazione di una direttiva europea, o una pronuncia di illegittimità costituzionale, o un orientamento che vede la parte convenuta sempre soccombente il criterio non cambia!
- **Lavoro:** viene rimosso il criterio discriminatorio dal bando (però altri bandi continuano ad essere discriminatori)
- **Servizio civile** (riforma del 30 marzo 2016)

LA DIMENSIONE NECESSARIAMENTE COLLETTIVA DELL'AZIONE ANTIDISCRIMINAZIONE

Esempio: la difesa del soggetto convenuto obietta che un singolo non può farsi portatore di un interesse per così dire collettivo (nel caso di specie era stato escluso dal bando di selezione per motivi di cittadinanza, ma al tempo del ricorso aveva superato il limite di età previsto per quell'impiego e pertanto, anche in caso di accoglimento dello stesso non sarebbe stato assunto) e quindi che il ricorrente non ha interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

però:

- Caso di Rosa Parks ossia la ragione stessa della tutela antidiscriminatoria
- Avviene in tutti i casi di annullamento in autotutela del provvedimento discriminatorio

L'incontro con la vittima della condotta discriminatoria

- Verificare se ci sono gli **elementi di fatto e di diritto** per la sussistenza di una discriminazione contro cui si possa agire in giudizio (un minimo di prova che faccia presumere che...)
- il soggetto che si ritiene lesa dalla condotta discriminatoria **cerca una riparazione per sé e/o se intende affermare un principio di uguaglianza valido per tutti i casi analoghi al suo?** La risposta influisce sulla eventuale risoluzione transattiva della questione
- Avvertire la vittima della discriminazione in merito all'**effettivo risultato dell'azione civile** (ripristino della parità di trattamento e non necessariamente ottenimento del bene «iniziale»)

DIVERSE DISCRIMINAZIONI A SECONDA DEL DIVERSO STATUS DEI CITTADINI STRANIERI

In generale gli stranieri (anche se soggiornano da molto tempo) sono attenti alle discriminazioni di tipo economico (assegni e prestazioni socio-assistenziali)

Alcuni tra i **cittadini stranieri più inseriti** nel tessuto socio-culturale e/o G₂ (seconda generazione) sono maggiormente sensibili rispetto alle discriminazioni nel mondo del lavoro e di altro tipo in cui venga negata loro la parità di trattamento con i cittadini italiani

COME RICONOSCERE LA DISCRIMINAZIONE NEL CASO SPECIFICO

- Valutare se in concreto la condotta indicata come discriminatoria ha comportato uno **svantaggio** (di qualunque tipo esso sia)
- Isolare **l'elemento alla base dell'esclusione**, restrizione, condizione peggiorativa, compressione (ossia dello svantaggio) e vedere se quell'elemento rientra in uno dei **fattori protetti** (razza, etnia, credo religioso, genere, etc...);
- Solo allora:
 - Valutare se sussistono nel caso di specie delle **legittime cause di giustificazione** perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari o delle **azioni positive**;
 - Valutare sussistenza di **ragionevole correlabilità** tra criterio discriminatorio e fruizione del diritto (es: legge Lombardia su trasporto pubblico gratuito – Corte Cost. 432/05)

PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

Corte Cost. 432/2005:

Un trattamento differenziato nei confronti dei cittadini stranieri può trovare ingresso nell'ordinamento interno solo laddove sussista una specifica, trasparente e razionale causa giustificatrice, idonea a spiegare le ragioni poste alla base della difformità.

Occorre sempre che vi sia ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (nel caso di specie, la cittadinanza italiana) e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio e la funzione”

- Tribunale di Brescia, 19 gennaio 2010 (premio per i soli studenti italiani)
- Trib. Brescia 22.07.2010 – 15.10.2010 (Bonus bebè)

COME INDIVIDUARE SE SI E' IN PRESENZA DI UN CRITERIO DISCRIMINATORIO IN UNA SELEZIONE/BANDO

Laddove i requisiti richiesti siano legati a:

- Cittadinanza:
- Periodo di residenza in Italia
- Conoscenza della lingua (in casi in cui non è necessaria)
- Tipo di permesso di soggiorno
- Assenza di copricapi o di indumenti che nascondano il viso
- Etc...

DISCRIMINAZIONE «PARZIALE»

CGE 6 giugno 2000, Causa C-281/98, Roman Angonese contro Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.: (requisito diploma di bilinguismo rilasciato solo in Italia) l'elemento specifico (nelle discriminazioni indirette) sulla base del quale si discrimina è collegato in modo inscindibile al fattore (che di quello costituisce un insieme più grande) protetto:

- carta di soggiorno;
- residenza ininterrotta per un periodo lungo,
- diploma ottenibile solo da un certo Stato,
- determinati certificati che fanno capo a certi ordinamenti giuridici etc...

L'ONERE DELLE PROVA

- Dati statistici
- Registrazioni
- Test situazionali
- Testimonianze
- Documentazione (impulso di parte tramite diffide ad adempiere)

DISCRIMINAZIONE E PRESTAZIONI SOCIALI

- A) Evento materiale che fonda il diritto alla prestazione (nascita di un figlio, nucleo familiare con tre o più figli, soglia di reddito inferiore al parametro minimo previsto, regolarità del soggiorno)
- B. I) Rifiuto di ricevere la domanda da parte degli uffici competenti (dissuasione verbale)
- * Necessità di provocare un provvedimento formale da parte dell'soggetto che dovrebbe riconoscere la prestazione (Comune-INPS) - Raccomandata a/r
- B. II) Rigetto della domanda (provvedimento formale)

DISCRIMINAZIONE E ACCESSO AL LAVORO

- Criterio di selezione che discrimina in base alla nazionalità, escludendo tutti coloro che non abbiano la «cittadinanza europea»
- Ricorso ex art. 28, d.lgs. 150/2011
- Richiesta di rimozione del criterio discriminatorio
- Richiesta di ripristino della situazione precedente alla discriminazione
- Richiesta di risarcimento del danno

DISCRIMINAZIONE «CONDOMINIALE»

Una famiglia di etnia Rom composta da padre, madre e tre figli va a stare in affitto in un condominio di Torino. Viene immediatamente convocata un'assemblea nella quale si decide di aumentare in via “cautelativa” il numero delle quote dell'acqua relative all'appartamento in cui si è stabilita la famiglia Rom da 5 a 10, con la motivazione che appare del tutto verosimile che i Rom inviteranno spesso parenti e amici i quali usufruiranno dell'acqua in maniera abbondante.

DISCRIMINAZIONE TRAMITE ORDINANZA

Il sindaco di un Comune del Nord Italia, facendo uso dei poteri in materia di sicurezza urbana di cui al D.L. 92/2008, impone con ordinanza che all'interno di un quartiere famoso per la sua "movida" notturna le rivendite di kebab cessino le proprie attività non oltre le ore 20.

La ordinanza è motivata in relazione alla necessità di evitare assembramenti di persone che disturbino la quiete della popolazione residente nel quartiere.

DISCRIMINAZIONE «ALLA ROSA PARKS»

- Su un autobus di una linea *privata* i posti a sedere sono riservati ai soli cittadini di pelle bianca.
- Su un autobus di una linea *pubblica* i posti a sedere sono riservati ai soli cittadini di pelle bianca.

DISCRIMINAZIONE E SALUTE

- Una legge regionale limita la fruizione delle prestazioni ambulatoriali di pronto soccorso, oltre che ai cittadini italiani e Comunitari, ai soli stranieri extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno.
- Un certo tipo di prestazioni sanitarie sono riservate ai soli stranieri residenti da più di cinque anni nel territorio regionale ovvero in possesso di pds CE per lungo-soggiornanti

DISCRIMINAZIONE E RESIDENZA

- L'ufficio anagrafe di un Comune rigetta la richiesta di iscrizione anagrafica di una signora Rom che dichiara di dimorare stabilmente all'interno di un prefabbricato costruito su un terreno di sua proprietà (il terreno è a destinazione agricola e non abitativa)
- Un regolamento di un Comune prevede il divieto al riconoscimento della residenza nel territorio per i cittadini stranieri che non producono reddito
- Un funzionario dell'anagrafe rifiuta di iscrivere nel registro della popolazione residente una famiglia straniera "regolare" che vive in un parcheggio.

DISCO-DISCRIMINA

- I gestori di una discoteca con la scusa di verificare l'età degli avventori, tramite un controllo sui documenti all'ingresso, di fatto impediscono l'ingresso ai cittadini stranieri
- I gestori di una discoteca decidono di vietare l'ingresso ai soggetti considerati di “non bella presenza”.

DISCRIMINAZIONE E MANIFESTAZIONE DI LIBERALITA'

Una Fondazione bancaria istituisce un bando che prevede l'elargizione di un «prestito d'onore» per il proseguimento della carriera universitaria per i soli laureati di cittadinanza italiana

a) l'art. 45 del TFUE (ex art. 39 TCE) assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea ed afferma l'esigenza che a tal fine sia assicurata "l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra il lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le condizioni di lavoro".

* CGUE: sentenza Collins (causa C- 138/02, par. 63) vantaggio sociale non può essere discriminatorio

b) Categorie protette di cittadini extra UE per cui vige la parità di trattamento in tema di istruzione e formazione (familiari di citt. UE e lungo-soggiornanti)

DISCRIMINAZIONE E AUTONOMIA NELLE LIBERALITA'

- Un gruppo politico di estrema destra decide di destinare una certa cifra per l'acquisto di pasti per i senza tetto con la condizione che siano a base di carne di maiale

DISCRIMINAZIONE E AUTONOMIA NELLE LIBERALITA'

Il Consiglio di Stato francese, dopo che la vicenda era stata dichiarata non vietata dalle corti parigine, pur riconoscendo che la condotta in questione era di per sé lecita, ne ha vietato la prosecuzione, in quanto ritenuta suscettibile di recare offesa alla dignità delle persone private della somministrazione del bene offerto e, come tale, potenzialmente capace di causare una minaccia all'ordine pubblico.

la questione solo indirettamente è stata analizzata sotto il profilo della repressione degli atti di razzismo, ricadendo piuttosto sotto il profilo dei limiti all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero per motivi di ordine pubblico.

DISCRIMINAZIONE E PRESTAZIONI SOCIALI ELARGITE DISCREZIONALMENTE

Il Consiglio Comunale di un paesino del Nord Italia decide di agevolare le famiglie con bimbi nati da meno di un anno e che risiedano nel territorio comunale offrendo loro la somma di 1000 euro. Dalla provvidenza sono però escluse le famiglie in cui entrambi i genitori siano stranieri, seppur regolarmente soggiornanti

* **Trib. Brescia 2009** (bonus bebè): non legittimo ex art. 2 d.lgs. 215/03 il fine di agevolare la natalità delle famiglie italiane

DISCRIMINAZIONE PER RITORSIONE

In seguito ad un ricorso antidiscriminazione il Comune che aveva istituito il bonus bebè per i soli cittadini italiani decide di revocare il beneficio per tutti, italiani e stranieri.

* **Tribunale di Brescia, ord. 27 maggio 2009**: *la decisione di un'amministrazione comunale di revocare una precedente delibera che aveva istituito il cd. «bonus bebè» per i soli cittadini italiani, dopo che il giudice ne aveva ordinato l'estensione anche agli stranieri, non costituisce legittimo esercizio del potere di autotutela ex art. 21 quinquies L. 7/8/90 n. 241, ma atto ritorsivo ex art. 4 bis DLgs 9/7/03 n. 215*

DISCRIMINAZIONE E ACCESSO ALL'ALLOGGIO

- Un signore che vuole locare il proprio immobile per uso temporaneo ad alcuni studenti, dopo una serie di colloqui, decide preferire come inquilini un paio di studentesse italiane rispetto a due ragazzi nigeriani, anch'essi iscritti allo stesso corso di laurea delle ragazze.
- Un sito web di un'agenzia immobiliare contiene una sotto-categoria di offerte di locazione riservate ai cittadini stranieri. «cliccando» sulla pagina apposita risulta che non ci sono alloggi in offerta!

DISCRIMINAZIONE E POLITICA

- Un politico invita pubblicamente i propri elettori a non cedere il posto sui mezzi pubblici a soggetti che non siano cittadini italiani.
- Decido di rifiutarmi sistematicamente di cedere il posto sull'autobus a tutte le signore anziane che non siano “visibilmente” di nazionalità italiana, mostrando di essere, al contrario, molto gentile e disponibile con le anziane signore piemontesi.

DISCRIMINAZIONE E POLITICA

Un sindaco di una cittadina, prima dell'apertura di pubblico comizio, rivolgendosi sottovoce all'assessore allo sport, fa una battuta razzista sui cittadini extracomunitari presenti sul territorio comunale. La battuta viene udita da una giornalista che il giorno dopo pubblica un articolo in cui rivela quanto ha sentito.

Tribunale di Treviso, sentenza n. 492 del 6.6.2000

Non sussiste il reato di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) l. 654/75 (propaganda di idee fondate sull'odio razziale) se frasi offensive e denigratorie verso gli stranieri sono proferite dinanzi ad un unico interlocutore ed in maniera informale.

DISCRIMINAZIONE E POLITICA

Un gruppo politico organizza nella propria città una raccolta di firme per promuovere una petizione volta ad eliminare gli accampamenti abusivi della zona. Gli slogan che accompagnano i comizi e i manifesti affissi in prossimità dei capannelli riportano frasi del tipo: “via gli zingari dalla nostra città”, “meno zingari: meno ladri”, «non siate ospitali con gli zingari»

Tribunale di Verona, Sentenza 2.12.2004/24.2.2005 n. 2203

- *Il limite alla libera esternazione del pensiero è rappresentato dalla lesione o messa in pericolo di altri valori costituzionalmente garantiti.*
- *La condotta in questione va punita anche indipendentemente da una specifica prova della lesione dell'ordine pubblico che eventualmente ne scaturisce (reato di pericolo o di pura condotta)*
- *Trattasi di un reato plurioffensivo, essendo almeno due gli interessi giuridici protetti: l'ordine pubblico inteso come diritto alla tranquillità sociale, e la dignità umana.*

IL CASO DEI CARTELLI DISCRIMINATORI

- Ordinanza n. 1 che vieta il bagno in acque pubbliche per chi indossa burqa e burqini
- Ordinanza n. 2 che vieta di passeggiare per il Comune col volto coperto (senza alcuna eccezione per «le ragioni di carattere religioso»)
- Cartelli affissi all'ingresso della città che ribadiscono il divieto contenuto nelle ordinanze

IL CASO DEI CARTELLI DISCRIMINATORI



IL CASO DEI CARTELLI DISCRIMINATORI

- Ricorso ex art. 44, d.lgs. 286/98 a Torino in quanto foro dell'attore principale (Asgi)
- Problema della legittimazione di quattro cittadini originari di Varallo
- Legittimazione di associazione rappresentativa degli interessi lesi dalla condotta
- Tentativo di conciliazione in cui la parte convenuta revoca ordinanza sui burqini e rimuove i cartelli «incriminati» sostituendoli però con degli altri!

IL CASO DEI CARTELLI DISCRIMINATORI



IL CASO DEI CARTELLI DISCRIMINATORI

Ordinanza con la quale il giudice:

- dichiara inammissibile il ricorso delle persone fisiche in quanto sprovviste di legittimazione attiva
- Dichiara cessata materia del contendere rispetto ad ordinanza revocata e cartelli rimossi (i nuovi cartelli sono altri e dovrebbero riguardare un'altra azione)
- Dichiara non discriminatori ordinanza residua e nuovi cartelli (per il motivo di cui sopra)
- Pur considerando discriminatori ordinanza revocata e cartelli rimossi (e quindi con soccombenza virtuale) compensa le spese
- Nulla dice rispetto alla lamentata condotta discriminatoria sotto forma di molestie

MA NON FINISCE QUI!

 **IL RICORSO PRESENTATO DAI 4 "COMUNISTOIDI", CONTRO I CARTELLI SITUATI AGLI INGRESSI DELLA CITTA' DI VARALLO, È COSTATO ALLA COLLETTIVITÀ CIRCA 3000 EURO DI SPESE LEGALI !!!**

...SOLDI CHE INVECE POTEVANO ESSERE USATI COME ULTERIORI AIUTI SOCIALI PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ !!!

I 4 SUONATORI SONO STATI SUONATI PERCHÉ IL GIUDICE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO, DANDO A LORO TORTO SU TUTTA LA LINEA !!!

ECCO ALCUNI STRALCI DELLA SENTENZA...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torino - sezione 1° civile in composizione monocratica ha pronunciato [...]
Tali fatti però, **non appaiono discriminatori, né riguardo all'origine etnica, né alla fede religiosa**; giacché la frase[...] appare un' espressione del tutto generica e rivolta indifferenziatamente ai destinatari del messaggio rappresentati dalla totalità dei cittadini che lo leggono, [...]
In forza di quanto suddetto, di conseguenza, tanto la **domanda avente ad oggetto il piano di rimozione quanto quella relativa alla pubblicazione del provvedimento devono essere respinte.** [...]

IL GIUDICE, RESPINTA OGNI DIVERSA ISTANZA, ECCEZIONE E DEDUZIONE; DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO PROPOSTO DA FABIO MUSATI, MARIA ROSA PANTÈ, MARIANNA CORTE ED EDOARDO GHELMA [...]

respinge le domande proposte dall'associazione ASGI aventi ad oggetto l'ordinanza del Sindaco di Varallo n.100 del 21.8.09, i nuovi cartelli installati dal Comune di Varallo in corso di causa, l'ordine di pubblicazione e la predisposizione del piano di rimozione [...]
Così deciso in Torino il 14.4.14

...I CARTELLI, E QUESTI MANIFESTI SONO STATI PAGATI DIRETTAMENTE DAL SOTTOSCRITTO!!!

IL PRO SINDACO
Gianluca Buonanno


IL SINDACO
Eraldo Botta




PROTEZIONE DELLE VITTIME

Art. 4 bis, d.lgs. 215/03

La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento

RICORSO PER ATTIVITA' RITORSIVA

Ricorso proposto in due tribunali diversi in base al luogo di residenza dei quattro attori

- a) Tribunale di Milano respinge ricorso sulla base del fatto che considera art. 4 bis d.lgs. 215/03 a tutela delle vittime «dirette» della discriminazione (per cui, se già il Trib. Torino aveva estromesso gli attori dal giudizio...) (Corte App. Milano riforma)
- b) Trib. Vercelli riconosce ritorsione «nei confronti di chi abbia precedentemente assunto iniziative a salvaguardia della parità di trattamento» (Corte App. Torino, riforma e considera i manifesti nell'ambito della critica politica)